

## Accordo 7 marzo 2007

### **Accordo attuativo avente ad oggetto i criteri generali relativi alle professionalità ed alle modalità di individuazione dei livelli retributivi per il personale comandato.**

Il personale comandato dovrà essere dipendente di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di organi costituzionali e di altre autorità indipendenti.


L'esperienza professionale posseduta dovrà essere coerente con le attività o i settori di attività a cui i singoli dipendenti saranno chiamati.

In particolare, per lo svolgimento delle mansioni di funzionario potrà essere comandato personale in possesso del diploma di laurea, inquadrato nell'amministrazione di provenienza nella carriera direttiva o equiparata da non meno di tre anni, che abbia maturato esperienze *post-lauream* omogenee a quelle necessarie nei settori di attività per i quali è chiamato, che potranno essere: amministrazione, contabilità, gestione del personale, elaborazione dati e statistica, analisi economica, consulenza giuridica, relazioni internazionali, attività di comunicazione pubblica e rapporti con la stampa.

La retribuzione presa a riferimento per stabilire il trattamento economico del personale comandato per lo svolgimento delle mansioni di funzionario è quella del livello economico F0. Se il dipendente all'atto del comando percepisce presso l'amministrazione di provenienza una retribuzione annuale inferiore a quella corrispondente al livello economico F0, avrà diritto ad un'integrazione per la differenza. Se il dipendente percepisce presso l'amministrazione di provenienza una retribuzione annuale superiore a quella del livello economico F0, avrà diritto a mantenerla.

Per lo svolgimento delle mansioni di impiegato potrà essere comandato personale in possesso del diploma di scuola media superiore (cinque anni), inquadrato nell'amministrazione di provenienza nella carriera impiegatizia o equiparata da non meno di tre anni, che abbia maturato rilevanti esperienze successivamente al diploma omogenee a quelle necessarie nelle attività per le quali è chiamato, tenendo presente quanto disposto dall'art. 40 del Testo Unico.

La retribuzione presa a riferimento per stabilire il trattamento economico del personale comandato per lo svolgimento delle mansioni di impiegato è quella del livello iniziale stabilito per tale qualifica nell'ordinamento dell'Autorità.. Se il dipendente all'atto del comando percepisce presso l'amministrazione di provenienza una retribuzione annuale inferiore a quella corrispondente al livello economico D1, avrà diritto ad un'integrazione per la differenza. Se il



dipendente percepisce presso l'amministrazione di provenienza una retribuzione annuale superiore a quella del livello economico D1, avrà diritto a mantenerla.

Per lo svolgimento delle mansioni della qualifica di commesso potrà essere comandato personale in possesso del diploma di scuola media inferiore, inquadrato nell'amministrazione di provenienza nella carriera esecutiva o equiparata, che abbia maturato esperienze successivamente al diploma omogenee a quelle necessarie nelle attività per le quali è chiamato, tenendo presente quanto disposto dall'art.48 del Testo Unico

La retribuzione presa a riferimento per stabilire il trattamento economico del personale comandato per lo svolgimento delle mansioni di commesso è quella del livello iniziale stabilito per tale qualifica nell'ordinamento dell'Autorità. Se il dipendente all'atto del comando percepisce una retribuzione annuale inferiore a quella corrispondente a tale livello iniziale, avrà diritto ad una integrazione per la differenza. Se il dipendente percepisce presso l'amministrazione di provenienza una retribuzione annuale superiore a quella del livello economico iniziale stabilito per gli esecutivi, avrà diritto a mantenerla.

In ogni caso, per ciascun anno di permanenza in Autorità, il personale comandato, sia con mansioni di funzionario, sia di impiegato, sia di commesso, avrà diritto all'incremento di uno scatto stipendiale.

Al personale comandato si applica la normativa vigente per i dipendenti dell'Autorità riferita:

- all'erogazione dell'indennità incentivante, del premio di presenza annuo, del compenso per incremento di efficienza aziendale, del premio di risultato con valutazione valida ai soli fini economici;
- alla remunerazione delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro;
- alla remunerazione per lo svolgimento dei turni, ove previsti;
- alla remunerazione del congedo straordinario per festività soppresse non godute;
- all'assegnazione dei buoni pasto;
- alle missioni in Italia e all'estero;
- alle coperture assicurative infortuni e sanitaria.

Al personale comandato non è consentito aderire, tramite l'Autorità, al Fondo pensioni integrativo dei dipendenti. Nel caso in cui il lavoratore in posizione di comando sia iscritto ad un fondo pensioni aperto, l'Autorità versa sulla posizione previdenziale individuale del lavoratore medesimo un contributo conteggiato applicando le misure percentuali fissate di anno in anno per i

dipendenti, sulla retribuzione di riferimento per l'equiparazione economica e su ogni altra spettanza erogata utile ai fini previdenziali.

L'Amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti nel presente accordo, determina, con proprio provvedimento, il trattamento economico del personale che sarà comandato.

...

Il personale dell'Autorità può essere comandato, distaccato, posto fuori ruolo o in aspettativa per prestare servizio presso altre istituzioni pubbliche nazionali o internazionali, nei limiti del 10% della dotazione organica complessiva, salvo quanto stabilito dall'art.18 del Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale.


Il parametro del 10% può essere rivisto in presenza di modifiche normative in materia.

L'articolo 54 del Testo Unico è sostituito dal seguente: *"Il personale a contratto, a norma dell'art.11, comma 4, della legge n.287/90, ed il personale comandato o distaccato, può essere destinato agli uffici del Presidente o dei Componenti o del Gabinetto e, in ogni caso, a funzioni analoghe a quelle del personale di ruolo."*

L'art. art. 55 del medesimo Testo Unico è sostituito dal presente accordo.

Rome, 16 aprile 2007

Per l'Autorità



Per il Siag-Fiba-Cisl

